REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1416 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4) Nel parere del 27 settembre 2022 ([3]), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che il preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha dichiarato che il preparato non è un irritante per la pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di irritazione oculare del preparato né sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

(5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ([4]), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente.

(6) La valutazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale preparato.
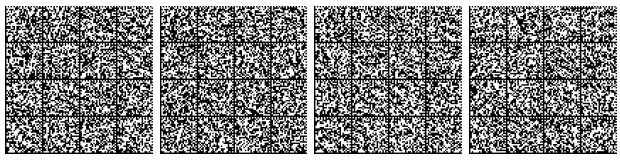
([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2022;20(10):7604.
([4]) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).